

Di. Chianchi

REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Titolo I° - Disposizioni generali

Titolo II° - Criteri generali per l'uso degli impianti sportivi

Titolo III° - Criteri generali per la gestione degli impianti sportivi

Titolo IV° - Canone di Concessione, contributi e tariffe

Titolo V° - Disposizioni transitorie e finali

Titolo I° Disposizioni generali

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo.

Art. 2 – Oggetto e finalità

Il presente Regolamento, per il seguito denominato Regolamento, ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Terricciola, per il seguito denominati rispettivamente "Comune" e "impianti sportivi".

Gli impianti sportivi sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

Il Regolamento disciplina altresì l'utilizzo occasionale di impianti sportivi di altri soggetti finanziato dal Comune per il seguito denominati "impianti di terzi".

Art. 3 – Individuazione degli impianti sportivi

Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati quali impianti comunali i seguenti impianti sportivi:

- Fonte delle donne sito in V. dei Poggiarelli n° 52 Terricciola
- Palestra polifunzionale sito in V. Pozzuolo n° 2 Terricciola
- Campo polivalente situato presso la scuola media di V. del Chianti, n°3 Terricciola

Art. 4 – Definizione attività di interesse pubblico

Gli impianti sportivi sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Per tali ragioni, fermo restando che il loro utilizzo deve essere accessibile a tutti i cittadini, tali impianti sono messi preferibilmente a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico.

A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- la attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
- la attività sportiva per le scuole
- la attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.;
- la attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- la attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

Art. 5 – Quadro delle competenze

Spettano al Consiglio Comunale poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:

- la individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
- l'ordinamento delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi valevoli sia per quelli di proprietà comunale che per quelli di terzi;
- la definizione di indirizzi per la concessione degli impianti sportivi e per l'eventuale utilizzo di impianti di specie di terzi;

Spetta ai Dirigenti/ Responsabili:

- provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione alla attività scolastica, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto della attività agonistica, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 7 ;
 - rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;
 - stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
 - stipulare eventuali convenzioni per l'utilizzo di impianti sportivi di terzi ;
 - verificare periodicamente la correttezza dell'uso e dell'efficienza delle gestioni degli impianti sportivi;
- esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dell' Amministrazione del Comune.

Titolo II°

Criteria generali per l' uso degli impianti sportivi

Art. 6 – Concessione in uso

Gli impianti sportivi sono concessi in uso a Società Sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati, gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

R. Ghewenti

Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette società o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.

L'uso degli impianti sportivi ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.

La concessione in uso dell'impianto sportivo siano essi di proprietà del Comune che di terzi, dà diritto a esercitare esclusivamente le attività indicate nella concessione stessa.

Art. 7 – Modalità di assegnazione

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sportivi sono tenuti a presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, domanda, valevole per l'anno successivo, redatta in carta semplice ed indirizzata al Comune, specificando quali impianti intendano utilizzare, per quali attività sportive e per quali periodi, indicando il nominativo del responsabile della attività da svolgere negli impianti richiesti.

Ai fini della assegnazione degli impianti sportivi saranno tenute in considerazione, nell'ordine, le seguenti priorità:

- società sportiva senza finalità di lucro cui è stata eventualmente affidata la gestione
- società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
- organizzazione, ovvero partecipazione a manifestazioni sportive, riservate ad atleti nei settori giovanili;
- società che abbiano nel proprio staff tecnico almeno un tesserato in possesso dei requisiti di preparatore atletico riconosciuto a coloro che siano in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente;
- società che abbiano al loro interno sezioni associate alla federazione sport per disabili;

L'utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo.

Per questo motivo i Consigli di Istituto, in ottemperanza della normativa vigente ed al fine di favorire al massimo l'impiego delle palestre scolastiche da parte della comunità, inviano al Comune il prospetto di utilizzo da parte della scuola delle rispettive palestre all'inizio di ogni anno scolastico, e comunque non oltre il 31 ottobre.

Il funzionario competente, sulla base di tutte le richieste pervenute e in base alle disponibilità degli impianti sportivi, acquisito il parere favorevole del competente Consiglio di Istituto, nel caso di palestre scolastiche, e nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento, redige un piano di utilizzo degli impianti sportivi, rilasciando le relative autorizzazioni. Qualora la gestione degli impianti sportivi sia stata affidata a terzi, saranno costoro a provvedere in merito.

Le richieste di utilizzo impianti sportivi pervenute successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

L'assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare avviene con gli stessi criteri e metodologia;

Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

Art. 8 – Modalità di utilizzo

*De...
...
...*

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi , una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) o loro incaricati per i controlli che ritengono di effettuare.

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti sportivi sollevando il Comune o in sua vece il gestore e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli impianti sportivi o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni al Comune. Qualora la gestione degli impianti sia affidata a terzi costoro dovranno curare gli adempimenti necessari a consentire la rifusione di tali danni.

A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi .

Un responsabile, nominato dall'utente , deve sempre essere presente all'interno dell'impianto sportivo durante l'orario assegnato e deve segnalare al custode la eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva.

Il Comune non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti sportivi concessi è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- usare calzature non adeguate e/o che possano arrecare sporcizia;
- effettuare allenamenti sui campi di calcio in erba in caso di avverse condizioni meteorologiche senza autorizzazione del custode (cui spetta il potere insindacabile di stabilire la praticabilità del campo);
- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico;
- detenere le chiavi di accesso dell'impianto;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali ove non sia consentito, senza una specifica autorizzazione scritta;
- utilizzare l'impianto fuori degli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche all'utilizzo di impianti di terzi, intendendosi che i soggetti proprietari dovranno adoperarsi direttamente per la rifusione dei danni eventualmente occasionati dagli utenti ammessi in virtù della convenzione stipulata con il Comune.

Sarà cura della Amministrazione Comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati.

Art. 9 – Orari di utilizzo impianti

Gli impianti sportivi, di norma, restando aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al venerdì.

D. Ghisleni

Il sabato, la domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

Gli orari dettagliati dei singoli impianti sportivi sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

Art. 10 – Durata della concessione in uso degli impianti

La concessione in uso di ciascun impianto sportivo agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.

L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino alla data di decorrenza della rinuncia o della revoca.

Le disposizioni del comma che precede così come quelle dell'art. 11 che segue si applicano anche all'utilizzo degli impianti sportivi di terzi.

Art. 11 – Rinuncia

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

Art. 12 – Sospensione

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dal Comune o dal Gestore anche su richiesta dell'Istituto scolastico cui è dato in dotazione l'impianto, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, giochi sportivi studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc.. quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche.

Nei casi sopradescritti l'Amministrazione Comunale o il Gestore in sua vece, provvedono con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per altra causa di forza maggiore, gli impianti sportivi non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

Nessun rimborso o riduzione sono dovuti ai concessionari d'uso per le sospensioni di cui sopra.

Analogamente potranno operare i terzi, intendendosi per tali sia i proprietari di impianti sportivi per il cui utilizzo il Comune abbia stipulato apposita convenzione che gli eventuali gestori di tali impianti, nel rispetto degli accordi convenzionali medesimi.

Art. 13 – Revoca

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art. 8, nonché del mancato pagamento delle tariffe approvate dal Comune, il funzionario competente od il Gestore hanno facoltà di revocare la

De Benedetti

concessione di utenza con effetto immediato e senza necessità di preve contestazioni, fermo restando l'obbligo del Concessionario di pagare quanto eventualmente ancora dovuto e/o di risarcire eventuali danni .

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Ai sensi delle disposizioni del presente articolo può altresì essere revocata la concessione di utilizzo degli impianti di terzi .

Art. 14 – Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive

Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

Art. 15 – Agibilità impianti

L'uso degli impianti sportivi, sia comunali che di terzi , sia per manifestazioni sportive che extrasportive , è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza preposti.

Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

Titolo III°

Criteri generali per la gestione degli impianti sportivi

Art. 16 – Modalità di gestione impianti sportivi

Qualora non espletata direttamente dal Comune la gestione degli impianti sportivi sarà affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, sulla base di convenzioni stipulate nel rispetto dei criteri generali stabiliti con il presente Regolamento suscettibili di automatico adeguamento alla normativa che sarà emanata dalla Regione Toscana.

Art. 17 – Criteri per l'individuazione del gestore

L'individuazione del gestore avverrà, nell'ordine ed in forma anche combinata, secondo le seguenti priorità

- società che hanno sede ed operatività nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo;
- società che svolgono attività per disabili;
- società che svolgono attività giovanile;

Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

- assenza di finalità di lucro;
- democraticità della struttura;
- elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.

A. Gherardini

Art. 18- Disciplina dell'affidamento in concessione di gestione degli impianti sportivi e dell'utilizzo degli impianti di terzi

Le convenzioni per l'affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi conterranno in particolare:

- a) la individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e il concessionario, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune);
- b) piano di utilizzo degli impianti con indicazione della percentuale minima da riservare alle attività di soggetti diversi dal gestore tra quelli ammessi dall'art. 7 di questo Regolamento, percentuale derogabile solo in assenza di richieste;
- c) clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- d) quota di riserva per attività sportive e sociali promosse direttamente dalla Amministrazione;
- e) pagamento da parte del concessionario delle fatture per le utenze attivate e di ogni altra spesa gestionale ivi inclusi gli oneri assunti ai sensi della lettera a);
- f) individuazione delle tariffe approvate e delle modalità di loro aggiornamento;
- g) eventualmente specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nella convenzione, quali, ad esempio la facoltà per il concessionario di organizzare attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla convenzione medesima, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, la concessione di servizio bar/ristoro, di eventuali giochi e altra attività commerciale;
- h) sintetico piano finanziario dei costi e dei ricavi della gestione che esporrà tra i costi anche un canone di utilizzo degli impianti dovuto al Comune nonché un contributo a pareggio a carico del Comune medesimo liquidabile nella misura in cui dalla contabilità societaria e dal rendiconto di cui al seguente art. 19 risulti effettivamente necessario per conseguire tale pareggio.

La durata della concessione sarà di norma quinquennale e rinnovabile previa verifica della convenienza e del pubblico interesse. Si intende di uguale durata il diritto d'uso da parte del Gestore per gli scopi societari ammessi.

Le convenzioni a disciplina dell'utilizzo di impianti sportivi di soggetti terzi, come previsto all'art. 2 del Regolamento conterranno in particolare:

- la previsione che tutti gli oneri e le responsabilità connesse alla gestione degli impianti sportivi fanno esclusivo carico al loro proprietario o gestore che dovrà garantire le condizioni minime d'esercizio previste dal Regolamento ottemperando a tutte le disposizioni in materia di sicurezza e di tutela sanitaria dello sport;
- l'utenza minima garantita ed il contributo massimo che a fronte della stessa il Comune si impegna a pagare a titolo di concorso alle spese di gestione;
- la riscossione delle tariffe approvate dal Comune.

Art. 19 – Contabilità e rendiconto della gestione

Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto.

La contabilità relativa all' eventuale attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa dal concessionario.

Handwritten signature/initials

Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

Art. 20 – Revoca concessione

La concessione in gestione degli impianti sportivi è revocata quando:

- a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti, una gestione economica ed efficiente;
- b) la manutenzione ordinaria, gli interventi di mantenimento in sicurezza e tutto quanto necessario a tutelare quest'ultima non siano effettuati secondo le prescrizioni normative quali attualmente dettate dal D.M. Ministero dell'Interno 18 Marzo 1996 e dal Regolamento Regione Toscana 07.6.1999 n° 2, così come previsto dall'art. 11 della L.R.T. 31.8.2000 n°71;
- c) i pagamenti dovuti siano effettuati dal Gestore con un ritardo superiore a tre mesi.

I presupposti di cui alle lettere a) e b) che precedono comportano, analogamente, la risoluzione di diritto delle convenzioni eventualmente stipulate dal Comune per l'utilizzo di impianti sportivi di terzi.

Titolo V°

Canone concessione, contributi e tariffe

Art. 21 – Determinazione canone concessione impianti, tariffe e contributi a pareggio di gestione

A fronte della disponibilità degli impianti è dovuto dal Gestore un canone calcolato dal funzionario competente sulla base del loro valore d'esercizio e soggetto a revisione secondo indici ISTAT ad ogni scadenza del rapporto concessorio.

Per l'uso degli impianti sportivi, appartengano essi al Comune od a terzi, è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe definite dal Gestore in caso di gestione indiretta, comunque approvate annualmente dal Comune.

Le tariffe possono essere:

- orarie (ad es. per gli allenamenti);
- a prestazione (ad es. per lo svolgimento di gare);
- a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. manifestazioni o gare con pubblico pagante).

Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo.

Come previsto all' art. 18 lettera h), sino alla concorrenza massima ivi indicata, Il Comune corrisponderà al Gestore un contributo annuo a pareggio, a condizione che non ricorrano i presupposti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 che precede. Qualora ricorra la fattispecie prevista alla lettera c) dello stesso articolo, fermi restando il titolo alla revoca e l'applicazione delle sanzioni di legge, il contributo verrà decurtato in misura equivalente alle somme ancora non corrisposte e/o agli interessi di ritardato pagamento.

A titolo di concorso alle spese di gestione, qualora rilevabile l'utenza minima alla quale esso verrà parametrato, mediante stima del Funzionario competente articolata in spese generali e spese pro-capite, il Comune corrisponderà al rispettivo proprietario un contributo annuo di gestione per

Off. Chiusura

la disponibilità degli impianti sportivi di terzi pattuita previa apposita convenzione come all'art. 2 ultimo comma che precede.

Presupposti per l'erogazione del contributo saranno:

- a) il raggiungimento del livello di utenza prestabilito da dimostrarsi con apposito rendiconto;
- b) la riscossione delle tariffe approvate dal Comune, ove dovute;
- c) la insufficienza dei proventi sub b) ai fini della copertura delle spese di gestione quali desumibili dalla stima predetta;
- d) l'inesistenza dei presupposti per la risoluzione della convenzione in essere, come disciplinati all'art. 20 2° c..

Art. 22 – Modalità di pagamento.

Il canone concessorio così come i contributi di cui all'articolo che precede saranno corrisposti dopo l'annuale presentazione del rendiconto di gestione.

La tariffa per l'uso dovuta dall'utente sarà pagata al concessionario qualora gli impianti sportivi siano dati in concessione di gestione a terzi. Analogamente, anziché al Comune, la tariffa dovrà essere corrisposta al proprietario od al gestore, qualora vengano utilizzati impianti di terzi.

Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciato regolare documento fiscale da parte del Comune e fattura o ricevuta da parte delle società e soggetti che comunque gestiscono gli impianti e ne incassano i relativi proventi.

Nel caso di esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, le società, gli Enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione al termine di ogni mese le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli, sulla base delle quali vengono effettuati i conteggi delle somme dovute per l'uso degli impianti.

Nel caso di esazione a percentuale sugli incassi di singole manifestazioni non a carattere sportivo (concerti, feste di fine anno etc.), la percentuale sarà calcolata sull'incasso desunto dalle registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli.

La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti

A garanzia dei pagamenti il concessionario o il Comune, se l'impianto è gestito direttamente, possono chiedere il versamento di cauzione.

In ogni impianto sportivo, sia del Comune che di terzi, deve essere affissa, in luogo accessibile e ben visibile agli utenti, una tabella indicante le tariffe vigenti.

Art. 23 – Uso gratuito degli impianti

L'uso degli impianti sportivi - del Comune e di terzi - è concesso a titolo gratuito alle scuole. che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico, agli orari scolastici, -compresa l'attività pomeridiana-, ed ai tempi annualmente concertati.

Per quanto riguarda specifiche esenzioni o vantaggi economici per l'uso di impianti sportivi si rimanda al vigente Regolamento per concessione di benefici economici.

R. G. Bernardini

Titolo V°
Disposizioni transitorie e finali

Art. 24 – Rinvii

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia segnatamente:

- al D.M. Ministero dell'Interno 18 marzo 1996;
- alla L.R. 31 agosto 2000 n°72
- al Regolamento Regionale 7 giugno 1999 n°2
- alla L.R. 9 luglio 2003 n°35
- alla L. n. 23/1996 per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;
- alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione;
- alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del C.O.N.I. per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 25 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente Regolamento inerenti la gestione degli impianti si applicano a decorrere dai singoli rinnovi delle concessioni in essere.

Esso entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione, da tale data si intendono abrogate tutte le disposizioni incompatibili, così come dovranno intendersi automaticamente abrogate e, per quanto possibile, sostituite, tutte le disposizioni in esso contenute che siano eventualmente incompatibili con la sopravvenuta normativa regionale in materia.

I